

LA RICHIESTA DELLA PENA NELLA *PROBOLÉ* E NEI PROCESSI PUBBLICI NEL DIRITTO ATTICO

La procedura della *προβολή* attraverso la quale in Atene un cittadino o un meteco potevano, in determinate circostanze, chiedere all'assemblea un voto di condanna per colui che si fosse macchiato di particolari categorie di reati, suscita non pochi interrogativi¹; come è noto l'eventuale voto di biasimo dell'assemblea non comportava alcuna conseguenza, dal momento che colui che ne aveva fatto richiesta poteva accontentarsi della vittoria ottenuta nell'ecclesia; alternativamente poteva dare inizio ad una regolare azione pubblica presso il tribunale competente, che non avrebbe dovuto tenere conto del precedente voto dell'assemblea.

Uno dei problemi aperti relativamente alla *probolé* verte sulla questione se essa costituisse solo la prima fase di una procedura che poi si trasformava in una *graphé*² o se si definisse *probolé* tutta la procedura, dalla richiesta del voto di biasimo fino alla sentenza del tribunale³; in questo secondo caso ci si chiede in che cosa si differenziasse proceduralmente dalla *graphé*.

Vari sono gli elementi su cui gli studiosi si sono basati per sostenere l'una o l'altra teoria; uno degli argomenti su cui si fonda la discussione nasce dalla circostanza che nella *probolé* la richiesta da parte dell'accusatore della pena (τίμημα) per l'accusato sarebbe avvenuta solo dopo il primo voto del tribunale come sarebbe dimostrato dal fatto che nella *Midiana*, l'unica nostra fonte completa per la *probolé*, Demostene presenta ai giudici due possibilità: in particolare a 152 afferma che devono fissare come pena per Midia μάλιστα μὲν θάνατος, εἰ δὲ μή, πάντα τὰ ὄντ' ἀφελέσθαι. Quale rilevanza abbia questo elemento agli effetti dello stabilire le differenze procedurali tra la *probolé* e la *graphé* dipende strettamente dalle diverse opinioni in merito al momento in cui, nelle *graphai* che davano luogo ad *agones timetoi*, veniva

¹ Sulla *probolé* si vedano in particolare J.H. Lipsius, *Das Attische Recht*, Leipzig 1905, 211-219; A.R.W. Harrison, *The Law of Athens*, II, Oxford 1971, 59-64; D.M. MacDowell, *The Law in Classical Athens*, London 1978, 194-197; e da ultimo A. Scafuro, *The Role of the Prosecutor in Athenian Legal Procedure (Dem. 21.10)*, “Dike” 7, 2004, 113-114; 124-127.

² E.M. Harris, *Demosthenes' Speech against Meidias*, “HSCP” 92, 1989, 125; *Idem*, rec. a D.M. MacDowell, *Demosthenes: Against Meidias*, “CP” 87, 1992, 73; S.C. Todd, *The Shape of Athenian Law*, Oxford 1993, 121.

³ È questa l'opinione prevalente: si vedano in particolare Lipsius, *op. cit.* 211-219 e da ultimo D.M. MacDowell, *Demosthenes: Against Meidias*, Oxford 1990, 15-16 e 367; G.O. Rowe, *The Charge against Meidias*, “Hermes” 122, 1994, 57-58; C. Carey, *Offence and Procedure in Athenian Law*, in E.M. Harris - L. Rubinstein, *The Law and the Courts in Ancient Greece*, London 2004, 134 n. 25; Scafuro, *art. cit.* 125-126.

indicato, da parte dell' accusatore, il *timema*: secondo alcuni la richiesta doveva essere inserita nella denuncia presentata al magistrato competente⁴, secondo altri si trattava di un atto non necessario, o non sempre necessario, o addirittura lasciato alla iniziativa del singolo accusatore e la richiesta della pena sarebbe avvenuta solo dopo l'eventuale voto di condanna da parte del tribunale⁵; per gli studiosi di questo secondo gruppo il passo citato della *Midiana* dovrebbe essere considerato del tutto compatibile con quanto accadeva nelle *graphai*.

Non intendo in questa sede soffermarmi sulla procedura della *probolé* nel suo complesso, ma solo richiamare l'attenzione sul problema relativo al momento in cui, nelle varie azioni pubbliche, veniva fissato il *timema* e di conseguenza, in particolare, sul peso da attribuire a 21.152.

Per ciò che concerne le *graphai* e gli altri processi pubblici le fonti non sono poche, ma suscettibili di interpretazioni diverse; è preliminarmente da osservare che i casi a noi noti in cui si fa riferimento, nelle orazioni giudiziarie relative a processi pubblici, ad un *timema* indicato nell'atto d'accusa riguardano processi già avvenuti; non abbiamo nessun caso, per quanto è a mia conoscenza, in cui una delle parti in causa comunicò ai giudici, nel corso del processo stesso, che nell'atto d'accusa era stata inserita la richiesta di una determinata pena: gli accusatori, e gli esempi sono tanto numerosi che è superfluo passarli in rassegna, affermano più e più volte che gli accusati meritano le pene più severe ma non fanno riferimento al *timema* da loro indicato⁶, mentre gli accusati supplicano i giudici di non permettere che gli avversari causino la loro rovina. La genericità peraltro delle affermazioni delle due parti non comporta, come vedremo, che la richiesta della pena non

⁴ Lipsius, *op. cit.* 252 dà un elenco quasi completo delle fonti in proposito; cita in particolare le fonti che ho indicate con i nn. 1-6 e 9-10 (si veda oltre pp. 126 s.); Harrison, *op. cit.* 64; L. Rubinstein, *Litigation and Cooperation*, "Historia" Einz. 147, Stuttgart 2000, 69 n. 136; Scafuro, *art. cit.* 125 e n.21. Dà per scontata l'indicazione del *timema* nell'atto d'accusa Jean-Marie Bertrand, *'Rhetorique' d'Aristote: analyse du processus judiciaire*, "Dike" 5, 2002, 176-177 che però cita, senza operare una distinzione, sia fonti relative a processi pubblici, sia fonti relative a processi privati; in questi ultimi, come è logico, l'indicazione del *timema* nell'atto d'accusa era la norma.

⁵ Con varie sfumature nella interpretazione si vedano M.H. Hansen, *Apagoge, Endeixis and Ephegesis against Kakourgoi, Atimoi and Pheugontes*, Odense 1976, 150; Todd, *op. cit.* 134; Harris, *art. cit.* 125, e *rec. cit.* 73; S. Johnstone, *Disputes and Democracy. The Consequences of Litigation in Ancient Athens*, Austin 1999, 119.

⁶ Non corretta l'affermazione di D. Allen, *The World of Prometheus. The Politics of punishing in Democratic Athens*, Princeton 2000, 63 e n.75 secondo cui: "The only specific punishment that we hear orators requesting for their opponents is death". Di fatto, come si può vedere anche da alcuni casi citati più oltre nel presente lavoro, spesso l'accusatore chiedeva come pena per l'avversario una gravosa pena pecuniaria.

facesse parte integrante dell'atto d'accusa, o che lo facesse solo talvolta.

Il riesame delle fonti permette di inquadrare il problema in maniera corretta e di chiarire alcuni punti nodali.

1) Secondo Diog. Laert. 2.40 la *graphé asebeias* presentata da Meleto contro Socrate si concludeva con la richiesta della pena di morte (τίμημα θάνατος).

2) Aeschin. 2.14: il decreto di Filocrate relativo all'autorizzazione da concedere a Filippo di inviare ambasciatori per trattare la pace fu oggetto di una *graphé paranomon*; gli ispiratori erano cittadini ateniesi ostili alla proposta, Λυκῖνον ἐπὶ τὴν γραφὴν ἐπιγραψάμενοι, καὶ τίμημα ἑκατὸν τάλαντα.

3) [Dem.] 58.43: Teocrine abbandona una *graphé paranomon* contro Demostene nella quale aveva indicato un *timema* di 10 talenti (ἐφ' ἧ δέκα τάλαντ' ἐπεγράψατο τίμημα).

4) Dinarch. 2.12: l'oratore ricorda ai giudici che in precedenza Aristogitone, oggetto di una *graphé paranomon*, era stato multato di cinque talenti, quanto era il *timema* indicato nell'atto di accusa (ὅσον περ ἦν ἐπὶ τῇ τῶν παρανόμων γραφῇ τίμημ' ἐπιγεγραμμένον)⁷.

5) A queste fonti Lipsius⁸ aggiunge Syll. 86 = CIA II, 814a B 24 = Syll.³ 153 ll. 134-135 dove leggiamo che alcuni Deli erano stati condannati per empietà: il testo dice οἷδε ὄφλον Δηλίων ἀσεβείας (...) τ[ίμημα] τὸ [ἐ]πιγε[γ]ρα[μ]μένον [κ]αὶ ἀειφυγία. Seguono i nomi di sette Deli, accanto a ciascuno dei quali è indicata la somma di mille dracme. Ritengo tuttavia che l'espressione τίμημα ἐπιγεγραμμένον in questo caso non faccia riferimento al *timema* iscritto nell'atto d'accusa (non è noto neppure quale procedura fosse stata seguita e quale tribunale avesse pronunciato la condanna), ma al *timema* iscritto nelle linee successive.

6) Un problema a parte è costituito da Aeschin. 1.16 dove è riportato un documento contenente la legge sul reato di *hybris* in cui è presente la clausola "se qualcuno commette *hybris* contro un fanciullo libero γραφέσθω ὁ κύριος (...) πρὸς τοὺς θεσμοθέτας, τίμημα ἐπιγραψάμενος". La legge è con-

⁷ Ritengo che Dinarco faccia riferimento al *timema* indicato nell'accusa contro Aristogitone e non ad un supposto *timema* di cinque talenti previsto genericamente per i condannati in seguito ad una *graphé paranomon*: si vedano ad es. le traduzioni, a mio avviso non corrette, di J.O. Burt, *Minor Attic Orators II*, London 1962, 273 ("a sum equal to the fine set down in an indictment for illegal proposals") e di M. Marzi, *Oratori attici minori*, Torino 1995, II 565 ("quanto appunto era l'ammontare della multa stabilita per l'accusa di proposte illegali"). Si veda anche il commento di I. Worthington, *A Historical Commentary on Dinarchus*, Ann Arbor 1992, 299: la somma di cinque talenti "does not seem to be the standard fine for a *graphe paranomon* as Dinarchus states".

⁸ *Op. cit.* 252 n. 37.

cordemente ritenuta un falso⁹, con buoni argomenti; è tuttavia singolare, o quanto meno dimostra la buona conoscenza che il falsario aveva della prassi giuridica ateniese, la presenza della specificazione *τίμημα ἐπιγραψάμενος*.

7) Da citare ancora Dem. 18.15, da dove risulta che Eschine cercava di privare Ctesifonte dei suoi diritti di cittadino. Ciò fa supporre che Eschine avesse chiesto per l'accusato una multa tale da non poter essere pagata, con la conseguenza che, come debitore dello stato, sarebbe divenuto *atimos*¹⁰. È evidente che la richiesta deve essere stata fatta nell'atto d'accusa, anche a prescindere dal documento apocrifo citato nella orazione¹¹, tanto più che nella III eschineia non troviamo accenni in merito.

A queste fonti si possono aggiungere:

8) Aristoph. *Eq.* 442. Paflagone minaccia il Salsicciaio di intentargli "quattro *graphai* da 100 talenti"¹².

9) Aristoph. *Vesp.* 894-897. Nella *graphé* intentata dal cane di Cidatene al cane di Exone è indicato il *timema*¹³.

10) Aristoph. *Plut.* 480. Il protagonista, nella contesa che lo oppone a Penia, chiede a quest'ultima: "quale multa dovrò fissare (*τίμημα ἐπιγράψω*) per te se perdi la causa?".

È da osservare che nelle fonti sopra elencate ricorre l'espressione *τίμημα ἐπιγράφω* (o più spesso *ἐπιγράφομαι*): si tratta di una formula tecnica, come è dimostrato dalla sua presenza, oltre che nelle accuse per processi privati¹⁴, anche in altre procedure, quali le denunce presentate agli *euthynoi* e le *phasesis*, sulle quali ci soffermeremo più oltre.

⁹ Si veda, con bibliografia, N. Fisher, *Aeschines Against Timarchos*, Oxford 2001, 138-139.

¹⁰ Si veda in questo senso anche M.H. Hansen, *The Sovereignty of the People's Court in Athens in the Fourth Century B.C. and the Public Action against Unconstitutional Proposals*, Odense 1974, 38.

¹¹ Nei parr. 54-55 è riportato l'atto d'accusa contro Ctesifonte; il documento contiene la supposta pena richiesta: *τίμημα τάλαντα πεντήκοντα*.

¹² Probabilmente si tratta di *γραφαὶ δωροδοκίας*. Sul passo si veda A. Sommerstein, *The Comedies of Aristophanes*, vol. 2, *Knights*, Warminster 1981, 167.

¹³ *ἐγράψατο Κύων Κυδαθηναϊεὺς Λάβητ' Αἰξωνέα τὸν τυρὸν ἄδικεῖν. (...) τίμημα κλωδὸς σύκινος*.

¹⁴ Si vedano Dem. 19.8: i giudici nella *δίκη ἐπιτροπῆς* intentata da Demostene ad Afobo, lo condannarono e *τῶν ἐπιγεγραμμένων ἐτίμησαν*; Isocr. 16.46-47: in una causa privata Alcibiade il giovane, dopo aver ricordato ai giudici che *νυνὶ πέντε τάλαντων φεύγω δίκην*, aggiunge che *τῶν αὐτῶν τιμημάτων ἐπιγεγραμμένων*, l'esito non è uguale per i ricchi, che possono pagare la pena pecuniaria, e coloro che non possono pagare, che rischiano l'atimia e l'esilio. Interessante Isocr. 18.33 dove in un processo privato l'accusato afferma che il presente *agon* non verte solo *περὶ τῶν ἐπιγεγραμμένων χρημάτων*, ma riguarda tutti i cittadini, e che in casi del genere nessuno *τίμημ' ἱκανὸν ἐπιγράψαιτο*.

Vi sono peraltro passi dai quali sembrerebbe ricavarsi che nelle *graphai* il *timema* veniva fissato solo dopo il verdetto di condanna.

11) [Dem.] 58.70; in una *graphé paranomon* Teocrine si era rifiutato di accedere alle preghiere del figlio del condannato e aveva fissato il *timema* a 10 talenti (οὐκ ἠθέλησε τιμήσασθαι μετρίου τινὸς τῷ πατρὶ (...) τῷ πατρὶ δέκα ταλάντων ἐτιμήσατο).

12) [Dem.] 59.6; in una *graphé paranomon* Stefano malgrado le preghiere dei parenti del condannato aveva fissato il *timema* a 15 talenti (πεντεκαίδεκα ταλάντων ἐτιμᾶτο).

13) [Dem.] 53.18: nel corso di una *graphé pseudokleteias* nel momento in cui i giudici dovevano scegliere tra la proposta di pena avanzata dall'accusatore vittorioso e quella del condannato, malgrado i giudici stessi fossero favorevoli alla pena di morte (βουλομένων τῶν δικαστῶν θανάτου τιμῆσαι αὐτῷ), l'accusatore, Apollodoro, ricorda di aver ceduto alle preghiere del condannato e di essersi accontentato del talento proposto come pena dal condannato stesso e dai suoi sostenitori (συνεχώρησα ὅσουπερ αὐτοὶ ἐτιμῶντο, ταλάντου)¹⁵.

14) Da citare ancora un passo dell'orazione demostenica 25¹⁶; si tratta di un processo derivante da un'*endeixis*¹⁷ contro Aristogitone, reo di aver intentato accuse pur essendo *atimos*; al par. 83 Demostene afferma che l'accusato non aveva alcuna pietà per le sue vittime, contro le quali esercitava il suo mestiere di sicofante, perché chiedeva per loro la pena di morte, e questo prima che avesse luogo la prima votazione (οὗτος θανάτου πᾶσιν ἐτιμᾶτ' ἐν τουτοῖσι τοῖς δικαστηρίοις, καὶ ταῦτα πρὶν τὴν πρώτην ψῆφον διε-

¹⁵ Si veda anche par. 26. Al par. 18 Apollodoro spiega che aveva voluto evitare al suo avversario la pena di morte non perché costui non la meritasse, ma perché non voleva che si dicesse che lui, figlio di un meteco e divenuto cittadino in seguito a un decreto, aveva causato la morte di un Ateniese. Se dovessimo credere alla sincerità di Apollodoro dovremmo dedurre che nell'atto d'accusa non aveva indicato la pena di morte come *timema*; inverso è possibile che avesse proposto una pesante pena pecuniaria e che i giudici lo avessero invitato a chiedere la massima pena. È lecito tuttavia dubitare della sincerità di Apollodoro: la affermazione che i giudici avrebbero voluto punire l'accusato con la morte ha l'aspetto di un *topos* che svolge la funzione di far risaltare la gravità del reato commesso dall'accusato (si veda oltre p. 135 s. per il caso di Evandro e Menippo) e la moderazione di chi parla.

¹⁶ Sulla *vexata quaestio* dell'autenticità dell'orazione *Contro Aristogitone I* si veda Hansen, *Apagoge...* 144-153, di cui condivido le conclusioni, a favore della paternità demostenica dell'orazione; contra R. Sealey, *Pseudo-Demosthenes XIII and XXV*, "REG" 80, 1967, 253-255; e *Demosthenes and His Time*, Oxford 1993, 237-239.

¹⁷ Sull'*endeixis* si vedano Harrison, *op. cit.* 229-231 e Hansen, *Apagoge...* 96-98 in particolare per le pene; nel caso di Aristogitone il processo dava luogo ad un *agon timetos*.

νεχθῆναι)¹⁸. Lipsius osservava che il rimprovero rivolto ad Aristogitone tradisce l'ignoranza in merito al diritto attico dell'autore dell'orazione, che giudicava non demostenica¹⁹. Hansen, al contrario, ritiene il contenuto del passo in linea con le fonti che a suo avviso dimostrano che l'accusatore, almeno talvolta, non proponeva il *timema* se non dopo che i giudici avevano votato sulla questione della colpevolezza dell'accusato²⁰.

È palese che ad un primo esame i passi citati permettono soluzioni diverse; è possibile peraltro, a mio avviso, ricondurre i dati ad una unica coerente interpretazione.

Va subito sottolineato che non è possibile giustificare le apparenti contraddizioni presentate dai dati in nostro possesso ipotizzando un cambiamento nella procedura, dal momento che si tratta di processi riferibili alla medesima epoca.

Né ritengo verosimile che in talune *graphai* fosse prassi usuale indicare il *timema* e in altre no.

Né è accettabile l'ipotesi che l'inserire il *timema* nell'atto d'accusa fosse lasciato alla decisione dell'accusatore. Questa potrebbe essere a prima vista la soluzione da adottare, se esaminiamo i casi in cui si tratta del medesimo processo: per esempio, relativamente ai casi di *graphai paranomon*, vediamo che da 2, 3, 4, risulta che il *timema* era fissato nell'atto d'accusa; da 11 e 12 sopra citati si potrebbe ricavare che non lo era.

Tuttavia l'esame del linguaggio adoperato ci porta a due momenti diversi del processo: nel primo gruppo di fonti ricorre la formula tecnica *τίμημα ἐπιγράφομαι*; nel secondo si usa il verbo *τιμῶμαι*, che rimanda al momento in cui, dopo la condanna, ciascuno dei contendenti doveva proporre un *timema*²¹; in questa fase l'accusatore vittorioso, a seconda dello scarto dei voti evidenziato dalla prima votazione, degli umori manifestati dai giudici²², delle preghiere del condannato, poteva cambiare il *timema* indicato nell'atto d'accusa. Quindi i passi 11, 12, 13, sono da interpretare come una prova della possibilità per l'accusatore di modificare la richiesta indicata nell'atto d'accusa²³.

¹⁸ Si veda anche il par. 74 dove leggiamo che Aristogitone, per coloro cui intentava processi, *θανάτου τιμᾶται καὶ δεσμοῦ περιῶν ἐν τῷ δικαστηρίῳ*.

¹⁹ Lipsius, *op. cit.* 251 n. 27.

²⁰ Hansen, *Apagoge*... 150.

²¹ La diatesi attiva viene impiegata per l'azione dei giudici di comminare la pena, la media per la richiesta della pena da parte dell'accusatore.

²² Sui modi in cui i giudici potevano manifestare il proprio assenso o dissenso si veda V. Bers, *Dikastik Thorubos*, in P. Cartledge - E. Harvey (eds), *Crux, Essays in Greek History presented to G.E.M. de Ste. Croix*, Exeter 1985, 1-15.

²³ È questa l'interpretazione di Lipsius, *op. cit.* 253 e n. 44, mentre Hansen, *Apagoge*...

Per ciò che concerne il passo sopra citato dell'orazione 25 è da osservare che, se l'oratore avesse voluto sottolineare che Aristogitone inseriva la richiesta della pena di morte nell'atto d'accusa, avrebbe dovuto ricorrere alla formula τίμημα ἐπιγράφουμαι, e non al verbo τιμῶμαι, che normalmente, come si è visto, si adopera per la valutazione della pena dopo la prima votazione. Il rimprovero rivolto ad Aristogitone dovrebbe consistere quindi nel fatto che nel corso della prima orazione stessa indicava il *timema*, e che questo era la morte; se questa è l'interpretazione corretta del rimprovero rivolto ad Aristogitone, è palese che l'oratore sta forzando, basandosi sul verbo τιμῶμαι, la presunta scorrettezza e iniquità del comportamento del suo avversario, quando in realtà questo sarebbe stato nella sostanza poco diverso non solo da quello della maggior parte degli accusatori che, come si è detto, sottolineavano nel corso della prima orazione, pur senza ricorrere al verbo τιμῶμαι, che gli accusati meritavano le pene più severe e spesso invitavano i giudici a punirli con la massima durezza, ma anche dall'atteggiamento di Demostene stesso, che nella *Contro Aristogitone* più volte e con violenza sottolinea che il suo avversario è degno solo di essere messo a morte²⁴. Non ritengo quindi che il passo in questione, a causa delle sue volute ambiguità, possa essere utilizzato al fine di stabilire se la richiesta del *timema* fosse o meno da inserire nell'atto d'accusa.

Che il *timema* costituisse parte integrante dell'atto d'accusa nelle *graphai* è a mio avviso confermato dalla legge a [Dem.] 43.75²⁵ che stabiliva che l'arconte poteva multare chi commetteva *hybris* o qualsiasi altro atto παράνομον contro gli orfani, le ereditiere e le vedove incinte del marito, ma se la pena ritenuta opportuna per il reo eccedeva il limite entro cui l'arconte poteva comminare multe egli doveva deferire la causa al tribunale, τίμημα ἐπιγραψάμενος. La normativa presenta una anomalia in quanto l'arconte avrebbe rivestito il doppio ruolo di accusatore e di presidente del tribunale che avrebbe giudicato la causa; giustamente è stato osservato che non sappiamo quali particolari soluzioni eventualmente gli Ateniesi avessero adottato in questi casi²⁶, ma ciò che in questa sede è da sottolineare è che il processo che l'ar-

150, cita i passi 12 e 13, insieme con Dem. 25.83 come prova che l'attore, "sometimes at least", non proponeva il *timema* se non dopo che i giudici avevano votato sulla questione della colpevolezza.

²⁴ Si veda oltre n. 40.

²⁵ Sulle cui disposizioni si veda Arist., *Ath. Resp.* 56.7, dove tuttavia non è menzionato il *timema*.

²⁶ Sono documentati altri, pochi, casi in cui un magistrato avrebbe potuto rivestire il doppio ruolo; è possibile ipotizzare che quando, come nel caso degli strateghi, il magistrato faceva parte di un corpo, uno di loro presentasse la causa e un suo collega presiedesse il tribunale, mentre nel caso di un unico magistrato, come l'arconte, uno dei suoi *paredroi* svol-

conte avrebbe introdotto davanti al tribunale sarebbe stato un processo pubblico, sia che si trattasse di una *graphé*, come credo, sia che la procedura fosse indicata in altro modo.

Induce a ritenere che l'indicazione del *timema* fosse contenuta nell'atto d'accusa nelle *graphai* anche l'analogia con quanto sappiamo avvenire in processi sia pubblici che privati che prendevano inizio da altre procedure: così in Arist. *Ath. Pol.* 48.4 leggiamo che, dopo che un magistrato aveva reso il rendiconto alla fine del proprio anno di carica, ciascun cittadino poteva presentare agli *euthynoi* una denuncia contro di lui, τίμημα ἐ[πιγρᾶψ]ά-μενος²⁷.

Anche nelle *phaseis*, secondo quanto apprendiamo da Polluce, l'accusatore doveva indicare il *timema*²⁸.

Per ciò che concerne infine le *eisangeliai* è da ricordare che l'atto d'accusa prendeva la forma di un decreto della bulé o dell'assemblea; secondo Hansen²⁹ nel decreto talvolta era inclusa la proposta di pena, mentre a volte tale proposta non sarebbe stata avanzata, con la conseguenza che nel primo caso i giudici avrebbero votato una volta soltanto, nel secondo avrebbero dovuto votare una seconda volta, come negli altri *agones timetoi*. Purtroppo tuttavia non abbiamo una raccolta abbastanza completa di decreti relativi ad *eisangeliai* dai quali si possa evincere con sicurezza che in alcuni casi era inserito il *timema* e in altri no. Hansen cita come casi nei quali sarebbe stata indicata la pena il processo postumo di Frinico, il processo dei generali delle Arginuse, il processo contro Anassino di Oreos, e i processi del 411/10 contro Antifonte, Archeptolemo e Onomacle³⁰. Si tratta di ben pochi casi sul totale³¹, ma va osservato che il silenzio delle fonti relativo al *timema* presente nel decreto non ci autorizza a pensare che questo non fosse indi-

gesse la funzione o di accusatore o di presidente del tribunale: si veda in questo senso Harrison, *op. cit.* 6. MacDowell (*The Law...* 237) non esclude che il magistrato potesse essere insieme accusatore e presidente del tribunale. Dà per scontato che il magistrato potesse rivestire il doppio ruolo D. Allen, *Imprisonment in Classical Athens*, "CQ" 47, 1997, 125, traendone conseguenze di rilievo (quando a proporre la pena è il magistrato che presiede il tribunale e agisce in nome del demos "the court, or the people institutionalized, suggest the penalty") che non condivido e su cui intendo tornare in altra sede.

²⁷ Sugli *euthynoi* si veda M. Piérart, *Les euthynoi athéniens*, "AC" 40, 1971, 526-573.

²⁸ Poll. 8.47 ἐδίδοσαν δὲ ἐν γραμματείῳ γράψαντες τὴν φάσιν (...) καὶ τίμημα ἐπιγρᾶψάμενοι. Sulla *phasis* si veda Harrison, *op. cit.* 218-221.

²⁹ *Eisangelia. The Sovereignty of the People's Court in Athens in the Fourth Century B.C. and the Impeachment of Generals and Politicians*, Odense 1975, 33-36.

³⁰ Rispettivamente i numeri 62, 66, 11 e 135-137 del catalogo delle *eisangeliai* in Hansen, *Eisangelia...*

³¹ I casi di *eisangelia* individuati da Hansen, *Eisangelia...*, sono 144.

cato; va sottolineato invero che potevano essere perseguiti tramite *eisangelia* sia reati per i quali la pena era prevista dalla legge, e che davano luogo ad *agones atimetoi*, sia reati per i quali la legge non aveva prescritto la pena da comminare, e che davano quindi luogo ad *agones timetoi*; ovviamente nel primo caso non era necessario indicare nel decreto il *timema*, nel secondo ritengo che la pena richiesta fosse indicata nel decreto, per analogia con gli altri *agones timetoi*.

In conclusione ritengo che le fonti permettano di affermare che in tutti i processi pubblici il *timema* doveva costituire parte integrante dell'atto d'accusa; occorre di fatto riflettere anche sulla circostanza che un accusato coinvolto in un *agon atimetos* sapeva quale pena la legge aveva previsto per chi si fosse macchiato del reato da lui commesso; è difficile pensare che, di contro, l'accusato in un *agon timetos* fosse, o fosse talvolta, completamente all'oscuro di un elemento fondamentale quale la pena che il suo accusatore aveva richiesto per lui, quando l'esserne a conoscenza era di basilare importanza per impostare la propria difesa ed eventualmente per giungere con l'avversario ad una transazione anteriormente al processo.

È legittimo interrogarsi circa la possibilità di una evoluzione nella prassi relativa alla decisione ultima circa la richiesta del *timema*: a mio avviso è possibile avanzare l'ipotesi che in origine l'accusatore in un qualsiasi *agon timetos* fosse obbligato ad attenersi, nella richiesta della pena dopo la prima votazione, a quanto da lui indicato nell'atto d'accusa, e che solo in seguito, attraverso un lento processo, non necessariamente sancito da una legge, all'accusatore fosse stata data la possibilità di mutare la propria richiesta originaria, adeguandola a quanto emergeva dal risultato della prima votazione e agli altri elementi sopra indicati. È ovvio peraltro che la possibilità di cambiare il *timema* proposto in origine poteva ridurre la richiesta contenuta nell'atto d'accusa ad una mera formalità; in questa ottica si potrebbero spiegare meglio il linguaggio delle fonti e le loro apparenti contraddizioni. In ogni caso, il conservatorismo del diritto attico in merito alle procedure, unito alla considerazione sopra indicata circa il diritto dell'accusato di conoscere la pena per lui richiesta, avranno impedito che l'inserire il *timema* nell'atto d'accusa divenisse un elemento facoltativo.

È ora necessario vedere se il passo della *Midiana* 152, in cui Demostene rivolto ai giudici afferma che essi devono condannare Midia ad una pena tale che lo costringa a cessare dalla sua *hybris*, pena che non può essere che la morte, o altrimenti l'essere privato di tutti i suoi beni (μάλιστα μὲν θάνατος, εἰ δὲ μή, πάντα τὰ ὄντ' ἀφελέσθαι)³² costituisca una prova del fatto che

³² Una severa pena pecuniaria è menzionata anche a 211, dove Demostene afferma che Midia deve essere ridotto a possedere quello che possiedono la maggior parte degli Ateniesi.

nelle *probolai*, a differenza di quanto accadeva nelle *graphai*, la pena non era indicata nell'atto d'accusa, ma veniva richiesta dall'accusatore solo dopo la prima votazione. In verità il passo non ha, a questi effetti, alcun valore: di fatto il medesimo invito ai giudici, e con il medesimo costrutto *μάλιστα μὲν* (...) *εἰ δὲ μή*, compare in altri due luoghi demostenici: il primo si trova nell'orazione di Demostene contro Eschine *Per la mala ambasceria*; credo vi siano pochi dubbi in merito al fatto che l'accusa contro Eschine fu presentata al momento del rendiconto davanti agli *euthynoi* e che il processo che ne derivò fu celebrato davanti ad un tribunale di eliaisti presieduto dai tesmoteti³³. È chiaro anche che si trattava di un *agon timetos*. Poiché l'accusa era stata presentata agli *euthynoi*, sulla base di quanto conosciamo da Aristotele³⁴, nell'atto d'accusa doveva essere inserito il *timema*: dalle parole di Eschine nella orazione 2³⁵ e di Demostene nella orazione 19³⁶ risulta chiaro che il *timema* indicato era la morte.

Tuttavia in 101 Demostene invita i giudici, se risulterà che Eschine è colpevole di essersi lasciato corrompere, a condannarlo, se è possibile, a morte o altrimenti a fare di lui, vivo, un esempio per i posteri: *μάλιστα μὲν, εἰ οἶόν τ' ἀποκτείνετε, εἰ δὲ μή, ζῶντα τοῖς λοιποῖς παράδειγμα ποιήσατε*.

Il secondo passo si legge in 25.92 dove Demostene afferma che non resta a quelli che vogliono sbarazzarsi di Aristogitone che condannarlo a morte o altrimenti a una multa tale che egli non sia in grado di pagare: *μάλιστα μὲν αὐτῷ θανάτου τιμῆσαι, εἰ δὲ μή, τοσοῦτον ἀναθεῖναι τίμημα χρημάτων, ὅσον μὴ δυνήσεται φέρειν*. Per ciò che concerne quest'ultimo passo è da osservare che coloro che negano l'autenticità dell'orazione 25 possono, sulla scia di Schaefer³⁷, asserire che la identità del concetto e del costrutto rispetto

³³ Lipsius, *op. cit.* 104-105; si veda in proposito da ultimo MacDowell, *Demosthenes...* 15-21.

³⁴ Si veda sopra p. 131.

³⁵ Si vedano in particolare i parr. 8, 87-88, 139, nonché i ripetuti cenni dell'accusato al fatto che se non dimostrerà che l'accusa di Demostene è falsa e che di converso il suo avversario primeggia in ogni malvagità chiederà lui stesso per sé la pena di morte (si veda 5, 59, 159).

³⁶ Si vedano, oltre al par. 101, anche 71 e 179.

³⁷ A. Schaefer, *Demosthenes und seine Zeit*, III, 2, Leipzig 1858, 122 n. 2 elenca una serie di passi della or. 25 che presentano affinità, più o meno marcate, con passi di orazioni demosteniche. Tra questi cita l'affinità tra 25.92 e 21.152; omette di segnalare quella con 19.101. Giustamente Sealey, *art. cit.* 254, osserva che "some of the similarities are too slight to prove that anything has been borrowed", e tuttavia ritiene che due di queste abbiano un certo peso: la prima ricorre in 25.21-22 dove leggiamo che la vita di ciascun cittadino in relazione alle leggi costituisce il suo contributo ad un banchetto comune (*eranos*); Sealey rileva che la stessa immagine è usata da Demostene in 21.184-185 e ne deduce che l'autore di 25 ha attinto dalla *Midiana*. E tuttavia possiamo altrettanto legittimamente ritenere che

agli altri luoghi demostenici costituisce invero una prova del fatto che il falsario ha attinto ad orazioni demosteniche; naturalmente non è possibile trovare elementi tali da smentire questa asserzione, ma vorrei sottolineare che il procedimento, come ben noto, presenta non pochi pericoli: di fatto la presenza di luoghi identici, o di concetti espressi con termini simili, in più orazioni dello stesso autore³⁸, o in orazioni di autori diversi, è una realtà che testimonia solo che un oratore poteva servirsi più volte di un'argomentazione che riteneva efficace, o adottare un'immagine o un concetto di un altro oratore³⁹.

I tre passi esaminati possono condurre ad una duplice interpretazione: nei casi in esame o il *timema* non era stato indicato nell'atto d'accusa, oppure il *timema* indicato era la morte ma l'oratore prospetta come alternativa una grave pena pecuniaria in quanto esiste la possibilità che lui stesso cambi la proposta, a seconda dell'esito, più o meno a lui favorevole, della prima votazione e degli umori manifestati dai giudici. Si è visto tuttavia che nel caso del processo contro Eschine il *timema* era stato certamente indicato nell'atto d'accusa.

Per ciò che concerne l'orazione 25 è molto probabile che anche per Aristogitone Licurgo e Demostene avessero chiesto la pena di morte, come risulta non solo dal passo citato, ma anche da quanto leggiamo in vari luoghi dell'orazione⁴⁰, nonché dal tono violento della requisitoria.

Infine per ciò che concerne la *Midiana* la situazione è resa complessa dal fatto che l'orazione non venne mai pronunciata, perché Demostene rinunciò a perseguire Midia. Nel caso avesse continuato nella sua azione giudiziaria,

l'immagine sia autenticamente demostenica, e che l'oratore, trovandola efficace, se ne sia servito in più di una occasione. Il secondo caso di affinità rilevante, secondo Sealey, che dimostrerebbe che il falsario ha letto anche Eschine, ricorre al par. 90 dove leggiamo che né i pritani, né l'araldo, né l'epistate, né la tribù che teneva la presidenza riuscivano a tenere a freno (κρατεῖν) Aristogitone; il passo va confrontato con Eschine 3.4 dove l'oratore afferma che né le leggi, né i pritani, né i proedri, né la tribù che teneva la presidenza riuscivano a tenere a freno (κρατεῖν) l'indisciplina degli oratori. I due passi presentano una indubbia affinità, ma si veda in merito quanto rilevato oltre n. 39.

³⁸ Si veda ad esempio Aeschin. 1.4, identico a 3.6.

³⁹ Si può a questo proposito citare un esempio: il concetto che i giudici ricevono tutto ciò che nella città è buono e giusto e utile come un deposito (παρακαταθήκη) affidato loro dalle leggi, dalla *politeia* e dalla patria ricorre in 25.11, che Schaefer avvicina a 21.177, dove Demostene afferma che i giudici hanno in affidamento dagli altri come un deposito (παρακαταθήκη) le leggi e il giuramento; ma il concetto secondo cui i giudici hanno la *παρακαταθήκη* delle leggi ricorre anche in Eschine 1.187, sia pure in forma più breve rispetto ai luoghi demostenici. Va inoltre ricordato, e mi si perdoni la banalità, che possediamo solo una minima parte dei discorsi che furono pronunciati in assemblea e nei tribunali: se le nostre fonti fossero più numerose troveremmo certamente altrettanto numerose affinità di concetti e di immagini.

⁴⁰ Si vedano in particolare i parr. 30, 38, 59, 95.

Demostene avrebbe con ogni verosimiglianza chiesto per il suo avversario la pena di morte, come dimostrano vari passi dell'orazione tra cui il richiamo ai casi precedenti, in particolare ai parr. 175-181 (sui quali si veda oltre); e tuttavia la richiesta della pena di morte sarebbe stata inserita solo per principio e l'oratore sarebbe stato pronto a chiedere, dopo un eventuale primo voto di condanna, una pena pecuniaria, come dimostra lo stesso par. 152; Demostene stesso inoltre ricorda come il suo avversario godesse di potenti appoggi⁴¹ ed è difficile credere che l'oratore avrebbe voluto inimicarsi tanti ricchi e influenti, politicamente e socialmente, amici del suo avversario insistendo per la pena estrema.

Ciò che importa tuttavia rilevare è che, anche ove si decidesse di non prendere in considerazione il passo dell'orazione 25, considerandola spuria e opera di un tardo falsario, non possiamo non ricavare una conclusione dall'essere i due passi 19.101 e 21.152 identici nella struttura: è palese cioè che non è corretto basarsi su 21.152 per sostenere che nella *probolé*, a differenza di quanto avveniva nelle *graphai*, la richiesta della pena da parte dell'accusatore avveniva solo dopo la condanna. Naturalmente se si accetta la tesi secondo cui la *probolé* era solo il primo atto della procedura che poi si trasformava in una *graphé*, e se si accetta la teoria, che non condivido per le ragioni sopra esposte, secondo cui anche nelle *graphai* non era obbligo inserire il *timema* nell'atto d'accusa, l'identità dei due passi non crea problemi, anzi può essere interpretata come una testimonianza a favore della teoria stessa.

Se di contro si ritiene che nei processi pubblici l'indicazione del *timema* facesse parte integrante dell'atto d'accusa, l'identità dei passi esaminati può condurre solo alla conclusione, che ritengo corretta, secondo cui, anche se vogliamo considerare la *probolé* come una procedura unitaria a sé stante, anche in questa l'accusatore quando presentava la denuncia al magistrato competente, o comunque in una qualche fase della procedura, anteriormente all'inizio del processo, doveva indicare il *timema* richiesto.

Vorrei da ultimo richiamare l'attenzione su un altro caso, relativo alla pena in una *probolé*, che ha suscitato perplessità: in 21.175-177 Demostene espone la vicenda della *probolé* presentata da Menippo, un cario, contro Evandro di Tespi, colpevole, in base alla legge relativa ai Misteri⁴², di essersi impadronito di lui durante la celebrazione dei Misteri allo scopo di costringerlo a pagare la somma che Menippo gli doveva, secondo quanto deciso in precedenza da un tribunale davanti al quale Evandro gli aveva

⁴¹ Si vedano in particolare i parr. 123, 205, 208, 213, 215. Sull'eteria di Midia si veda C. Pecorella Longo, *'Eterie' e gruppi politici nell'Atene del IV sec.a.C.*, Firenze 1971, 88-97.

⁴² La legge è citata in 21.10.

intentato una causa commerciale, vincendola. Al momento del processo che fece seguito alla denuncia da parte di Menippo i giudici, a sentire Demostene, avrebbero voluto la condanna a morte di Evandro (ἡβούλεσθε μὲν θανάτῳ κολάσαι), ma Menippo si lasciò persuadere (τοῦ δὲ προβαλομένου πεισθέντος), evidentemente dalle preghiere dell'accusato e dei suoi sostenitori, a chiedere una pena pecuniaria. L'interpretazione che viene data normalmente del passo, interpretazione che parte dall'assunto che nelle *probolai* la richiesta della pena avvenisse solo dopo la prima votazione, è quella secondo cui i giudici avrebbero votato per la pena di morte se Menippo ne avesse fatto richiesta⁴³, o alternatively, ma la differenza tra le due ipotesi è di poco conto, che Menippo nell'ultima parte del suo discorso avesse chiesto la pena di morte per Evandro, richiesta che avrebbe riscosso la piena approvazione dei giudici, ma che poi, dopo il voto di condanna, persuaso dagli amici del suo avversario, si fosse limitato alla richiesta di una pena in denaro⁴⁴. Se tuttavia ammettiamo che anche nelle *probolai* la richiesta del *timema* fosse inserita nell'atto d'accusa, possiamo ipotizzare che Menippo avesse originariamente indicato la morte come *timema*, ma che poi si fosse lasciato persuadere a cambiare la sua richiesta; e tuttavia è possibile un'altra interpretazione del passo, che tenga conto del contesto in cui la vicenda di Evandro e Menippo è inserita: nei parr. 175-181 dell'orazione Demostene cita tre casi relativi a *probolai* nelle quali l'accusa era di ἀδικεῖν περὶ τὴν ἐορτήν; secondo l'oratore nel primo caso, quello di Evandro, i giudici avrebbero voluto la pena di morte, nel secondo fa intendere che il reo sarebbe sfuggito alla pena capitale solo perché era morto nel frattempo, nel terzo il reo era stato effettivamente condannato a morte. Lo scopo di Demostene è dimostrare che tutti coloro che commettono empietà e agiscono con *hybris* durante le feste meritano l'estrema condanna e che tale condanna deve colpire anche Midia, che anzi ha tenuto un comportamento ancora più grave; è legittimo quindi ritenere che non abbia esitato a forzare i fatti attribuendo nel caso di Evandro ai giudici una volontà che di fatto essi non avevano manifestato, e che Menippo nell'accusa avesse chiesto per il suo avversario la pena pecuniaria che di fatto gli fu inflitta. Ritengo quindi poco prudente trarre conclusioni relative alla prassi giudiziaria basandosi su affermazioni delle fonti che, all'esame, mostrano la possibilità di essere scarsamente degne di fede.

CHIARA PECORELLA LONGO

⁴³ MacDowell, *Demosthenes*... 394.

⁴⁴ Scafuro, *art. cit.* 126-127.